

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo, nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

Contratto Base ai sensi del D.M. 54. Si assicurano i rischi della Responsabilità Civile Auto per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private; prevede inoltre la personalizzazione del premio in funzione dei sinistri provocati.



Che cosa è assicurato?

- ü Danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, in aree pubbliche e private.
- ü L'Impresa risarcisce i danni fino all'importo indicato in polizza (c.d. massimale); per legge, il massimale minimo per sinistro è di euro **6.070.000** per danni alla persona e di euro **1.220.000** per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte.

La garanzia RCA può essere completata con le sotto riportate Condizioni Aggiuntive (operanti solo se attivate dal Contraente).

Clausole limitative con riduzione di premio:

- Guida esperta

Clausole di ampliamento con aumento di premio:

- aumento dei massimali minimi di legge
- rinuncia alla rivalsa
- danni a terzi cagionati dal gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio

Clausola di gestione del contratto gratuita:

- sospensione

Per il dettaglio dei contenuti si rinvia al "Documento informativo precontrattuale aggiuntivo".



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e **non sono coperti** dall'assicurazione:

- ü il **conducente** del veicolo responsabile del sinistro per danni a cose e persone.

Limitatamente ai soli danni a cose:

- ü 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
- ü 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e dei soggetti di cui al punto 1.
- ü 3. i parenti ed affini entro il terzo grado del conducente e dei soggetti di cui al punto 1 se conviventi o a loro carico.



Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro RCA l'Impresa ha diritto a rivalersi sull'assicurato nei seguenti casi:

- ! veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- ! veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato
- ! danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione. Non è motivo di rivalsa il trasporto di minore regolarmente allacciato e seduto su seggiolino privo del sistema anti-abbandono.
- ! danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! danni causati all'interno delle aree aeroportuali civili e militari
- ! opzione Guida Esperta, danni causati da conducente minore di 26 anni

Per il dettaglio completo dei limiti delle singole coperture **opzionali** alla R.C.A. si rinvia al "Documento informativo precontrattuale aggiuntivo" - sezione "Limitazioni, esclusioni e rivalse".



Dove vale la copertura?

- Ù L'assicurazione è valida per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, per gli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio del Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Serbia e Bosnia Erzegovina.
- Ù Il Certificato Internazionale di Assicurazione (Carta Verde) estende la validità dell'assicurazione R.C. Auto al territorio controllato da quei Paesi che aderiscono al sistema disciplinato dal Certificato Internazionale di Assicurazione, le cui sigle internazionali indicate sullo stesso **non** siano barrate.



Che obblighi ho?

Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente rilascia dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunica i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza.
- Assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalle normative vigenti.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- Il contratto ha durata annuale e si risolve alla scadenza senza necessità di disdetta; l'Impresa ne garantisce l'operatività fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza o fino all'effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.
- È possibile sospendere l'assicurazione; per tutta la durata della sospensione, il veicolo non ha copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.



Come posso disdire la polizza?

Risoluzione del contratto: a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, con rimborso del premio netto residuo.

Assicurazione R.C. Auto

Autovetture

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Allianz S.p.A. - Gruppo Assicurativo Allianz

“Bonus Malus autovetture ai sensi del DM 54”

Data ultimo aggiornamento: 03.07.2021

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n.018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **1.952** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.105** milioni di euro.

Si rinvia alla “Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)”, disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.709** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.219** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.540** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.540** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **205%**.

Al contratto si applica la legge italiana.

**Che cosa è assicurato?**

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
Massimali	Possono essere concordati massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge dietro versamento di relativo sovrappremio.
Tipo di guida	Il contratto può essere personalizzato in forza delle caratteristiche personali del potenziale conducente optando per: <ul style="list-style-type: none"> - Guida esperta (opzione con sconto premio): salvo il proprietario, la guida del veicolo è consentita solo a conducenti di almeno 26 anni compiuti. Il mancato rispetto di tale obbligo contrattuale prevede un'azione di rivalsa fino a €5.000.
Sospensione	E' possibile sospendere l'assicurazione; per tutta la durata della sospensione, il veicolo non ha copertura assicurativa e non deve essere utilizzato né parcheggiato in aree pubbliche o in aree aperte al pubblico.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Rinuncia alla Rivalsa	In caso di sinistri esclusi dalla copertura assicurativa (ad esempio la guida in stato di ebbrezza), evita o limita l'azione di rivalsa, vale a dire il recupero verso l'assicurato delle somme versate a titolo di risarcimento danno.
Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio	Sono compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo.



Cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Il contraente o l'assicurato **deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68**; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. In alternativa può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, **entro tre giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni. La denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata ad Allianz S.p.A. se:

- l'incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia;
- pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'invalidità permanente superiore al 9%;
- i danni fisici sofferti dai terzi trasportati sono di gravità superiore al limite di cui al punto precedente.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se:

- i veicoli coinvolti sono più di due;
- uno o più veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;
- le lesioni riportate dalle persone fisiche comportano un'invalidità permanente superiore al 9%.

In caso di incidente avvenuto:

- **in Italia e causato da un veicolo immatricolato all'estero**, il risarcimento danni va richiesto con raccomandata AR all'Ufficio Centrale Italiano (UCI), Corso Sempione, 39 – 20145 Milano;
- **all'estero causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo**, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro;
- **con veicolo non assicurato o non identificato**, la richiesta deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su "www.consap.it"

Rimborso del sinistro per evitare il malus

In caso di sinistro causato da propria responsabilità, che sia idoneo ad essere iscritto nell'attestato di rischio, il Contraente può evitare l'applicazione del malus e la conseguente maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati (informazioni di dettaglio disponibili su www.consap.it).

La Compagnia comunica tempestivamente al Contraente la presenza di sinistri che determinano l'applicazione del malus.


Il Contraente ha facoltà di evitare l'inserimento del sinistro nell'attestato di rischio e la conseguente maggiorazione del premio per effetto del malus, rimborsando l'importo pagato agendo come segue:


- per i sinistri RCA gestiti da Allianz S.p.A. in regime ordinario, il rimborso deve essere effettuato direttamente alla Compagnia stessa;
- per i sinistri RCA gestiti da altra Compagnia per conto di Allianz S.p.A. in regime di risarcimento diretto (CARD) va prima inoltrata a CONSAP S.p.A. (che gestisce la stanza di compensazione per conto di tutto il sistema CARD) la richiesta di conoscere l'importo eventualmente da rimborsare. La risposta viene comunicata direttamente all'indirizzo indicato dall'assicurato assieme alle altre indicazioni utili che consentono di valutare se sia o meno conveniente rimborsare il sinistro.


Prescrizione


Per legge, **i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno**, se non adeguatamente esercitati (secondo i termini stabiliti dall'art. 2952 del Codice Civile) **in due anni dal** giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento.


Dichiarazioni inesatte o reticenti	Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti che, in fase di stipula, possono influire sulla valutazione del rischio o, successivamente, nel caso di omessa informazione di circostanze che lo possono aggravare, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal Codice civile.
Obblighi dell'Impresa	Garanzia RCA La Compagnia del responsabile del Sinistro formula l'offerta di risarcimento, oppure comunica le motivazioni che le impediscono di formularla, entro 60 giorni (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta la Compagnia richiede un'integrazione e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego – viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'Articolo 148 del Codice Assicurazioni Private.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Garanzia RCA: a seguito di vendita, conto vendita, furto o rapina, demolizione, distruzione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, con rimborso del premio residuo al netto delle imposte.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni	

 Come posso disdire la polizza?	
Clausola di tacito rinnovo	Il contratto ha durata annuale o - su richiesta dell'assicurato - di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale senza possibilità di essere tacitamente rinnovato.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Questo contratto, ai sensi del D.M. 54, è rivolto alle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale svolta, e cioè a soggetti "Consumatori" come definiti a sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 (Codice del Consumo) che devono adempiere agli obblighi di legge per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore.	

 Quali costi devo sostenere?	
La provvigione media del prodotto RCA prevista a vantaggio dell'intermediario è pari al 10,79%	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p>

	Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all' Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell' Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it , alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell' Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all' Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita (obbligatoria)	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato Le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione " Per il Consumatore " e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".
	Arbitrato Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.
	Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CONTRATTO BASE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RC AUTO REDATTO AI SENSI DEL D.M. 54/2020

Contratto Base Modello B01

(valido per edizioni da B01.0 a B01.9)

NOTA BENE

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

INDICE

› SEZIONE 1 - DEFINIZIONI	Pagina 2
› SEZIONE 2 - CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C. AUTO	Pagina 3
› SEZIONE 3 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE	Pagina 11

Sezione 1 - DEFINIZIONI

Aggravamento del rischio: mutamenti che aggravano il rischio secondo quanto previsto dall'articolo 1898 del codice civile.

Aree equiparate alle strade di uso pubblico: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui può accedere una molteplicità di veicoli, persone e animali quali, a titolo di esempio, le stazioni di servizio, i parcheggi dei supermercati, i cantieri aperti al pubblico, i parcheggi dei terminal o delle imprese di logistica.

Aree private: le aree di proprietà di soggetti pubblici o privati cui possono accedere soltanto i veicoli autorizzati, quali, a titolo di esempio, cantieri recintati, garage e cortili.

Assicurato: il soggetto, anche diverso dal Contraente, la cui responsabilità civile è coperta dal contratto; il conducente, chiunque esso sia, il proprietario del veicolo, il locatario in caso di veicolo in leasing o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio (articolo 2054 del Codice Civile e articolo 91 del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285).

Bonus Malus: la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall'Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.

Certificato Internazionale di Assicurazione (la cosiddetta Carta Verde): il documento con cui l'impresa estende agli Stati indicati, le cui sigle non siano barrate, l'assicurazione r.c. auto prestata con il contratto.

Classe di merito CU: la classe di merito di conversione universale, spettante al veicolo secondo i «criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale» previsti dal regolamento IVASS n. 9/2015 e successive modificazioni, indicati nell'eventuale documentazione informativa richiesta dalla legge.

Codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Codice: il codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni.

Contraente: colui che stipula il contratto di assicurazione con l'Impresa.

Contratto Base: il contratto r.c. auto offerto dall'Impresa ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, presso i «punti vendita» dell'Impresa stessa ovvero, disponibile sul sito internet mediante il modello elettronico standard previsto dall'articolo 22, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e consultato dagli intermediari per le finalità di cui all'articolo 132-bis del Codice, per i veicoli di cui all'art.133 del Codice, quali le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori ad uso privato dei Consumatori (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206 e successive modificazioni, c.d. Codice del consumo), da assicurarsi con formula tariffaria Bonus Malus e con formula contrattuale «Guida libera», per importi di copertura pari ai Massimali minimi di legge vigenti al momento della stipulazione del contratto. Le condizioni di assicurazione sono predefinite dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi del predetto articolo 22, ferma la libera determinazione del premio del contratto da parte dell'impresa.

Impresa: l'impresa con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione r.c. auto.

Massimali minimi obbligatori di legge: i limiti minimi della copertura assicurativa del contratto base r.c. auto stabiliti dall'art.128 del Codice.

Periodo di osservazione: il periodo di effettiva copertura assicurativa preso in considerazione per l'osservazione di eventuali sinistri, e così distinto: a) periodo iniziale: inizia dal giorno della decorrenza del contratto r.c. auto e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio; b) periodo successivo: ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente.

R.C. Auto: assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Terzi danneggiati: i soggetti, sia trasportati sia non trasportati, aventi diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente. Non sono Terzi danneggiati e non hanno diritto al risarcimento dei danni: il conducente responsabile dell'incidente e, per i soli danni alle cose, i soggetti previsti dall'art. 129 del Codice.

Veicolo: il veicolo indicato in polizza.

Sezione 2 - CONDIZIONI DEL CONTRATTO BASE R.C. AUTO

Articolo 1 - Oggetto del Contratto Base RC Auto

L'impresa assicura i rischi della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo indicato in polizza, da chiunque guidato, su strade di uso pubblico o in aree a queste equiparate, per i quali e' obbligatoria l'assicurazione ai sensi dell'articolo 122 del Codice, impegnandosi a corrispondere, entro il limite dei Massimali minimi obbligatori per legge, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute dall'Assicurato a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

La sosta, la fermata, il movimento del veicolo e tutte le operazioni preliminari e successive sono espressamente equiparate alla circolazione.

L'impresa assicura anche la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione, dalla sosta, dalla fermata, dal movimento del veicolo e da tutte le operazioni preliminari e successive equiparate alla circolazione in qualsiasi area privata, **ad esclusione delle aree aeroportuali civili e militari** salvo che nelle aree previste dall'articolo 6, comma 7, del Codice della strada e dall'articolo 1, della legge 22 marzo 2012, n. 33 (Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali) ove permane la copertura assicurativa dei veicoli privati in circolazione.

Non sono assicurati i rischi della responsabilita' per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all'articolo 124 del Codice, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Articolo 2 - Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non e' operante esclusivamente nelle seguenti ipotesi:

- se il conducente non e' abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, semprechè, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti gia' comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
- in caso di veicolo utilizzato per esercitazione alla guida, durante la guida dell'allievo, esclusivamente nel caso in cui al fianco di quest'ultimo non vi e' una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore e semprechè la presenza dell'istruttore sia prescritta dalla legge vigente;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non e' effettuato in conformita' alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi, in cui e' applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di eccezioni previste dalla citata norma.

Fermo restando il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, in ipotesi di danni cagionati da conducente diverso dal proprietario del veicolo (ovvero dal locatario in caso di veicolo in leasing o dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio o dall'intestatario temporaneo ai sensi dell'articolo 94, comma 4-bis, del Codice della strada), l'impresa puo' esercitare il diritto di rivalsa anche nei confronti del proprietario (ovvero del locatario, dell'usufruttuario o dell'acquirente o dell'intestatario temporaneo) ad eccezione delle ipotesi previste dall'articolo 122 del Codice, comma 1 e comma 3, nelle quali il veicolo sia posto in circolazione contro la volonta' del proprietario.

Articolo 3 - Dichiarazioni inesatte e reticenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione; si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Resta salva la buona fede del Contraente per tutti gli elementi rilevanti ai fini tariffari che l'impresa puo' acquisire direttamente ai sensi degli articoli 132, 133, 134 e 135 del Codice, a condizione che siano state emanate le disposizioni attuative per l'accesso, da parte delle imprese di assicurazione, agli archivi informatici previsti dalle predette norme del Codice.

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di eccezioni previste dalla citata norma.

Articolo 4 - Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'impresa possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 del codice civile).

Qualora sia applicabile l'articolo 144 del Codice, l'impresa esercitera' diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilita' di eccezioni previste dalla citata norma.

Articolo 5 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica italiana, della Citta' del Vaticano, della Repubblica di S.Marino e degli Stati dell'Unione europea, nonche' per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, della Serbia, di Andorra e della Bosnia Erzegovina.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sul Certificato Internazionale di Assicurazione (la cosiddetta Carta Verde) non siano barrate. L'impresa e' tenuta a rilasciare il Certificato Internazionale di Assicurazione (la cosiddetta Carta Verde).

La garanzia e' operante secondo le condizioni ed entro i limiti della legislazione nazionale concernente l'assicurazione obbligatoria r.c. auto in vigore nello Stato di accadimento del sinistro, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto.

Qualora il contratto in relazione al quale e' rilasciato il Certificato Internazionale di Assicurazione (la cosiddetta Carta Verde) cessi di avere validita' nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sul Certificato Internazionale di Assicurazione (la cosiddetta Carta Verde), il Contraente e' obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. Il Certificato Internazionale di Assicurazione (la cosiddetta Carta Verde) e' valido per lo stesso periodo di assicurazione per il quale e' stato pagato il premio.

Articolo 6 - Decorrenza e durata

Salvo diversa pattuizione, il contratto ha effetto dalle ore 24,00 del giorno in cui è stato pagato il premio.

Il contratto ha durata annuale o, su richiesta del Contraente, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, commi 1 e 2, del Codice civile. L'Impresa è tenuta ad avvisare il Contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto fino all'effetto della nuova polizza (art. 170-bis del Codice).

Articolo 7 - Pagamento del premio

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione all'atto della stipulazione del contratto con le modalità indicate dall'impresa, contro rilascio di quietanza emessa dall'impresa stessa che indica la data del pagamento e reca la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Al pagamento del premio, l'Impresa, o un soggetto da questa autorizzato, rilascia i documenti previsti dalla normativa vigente.

Articolo 8 - Trasferimento di proprietà del veicolo e cessazione del rischio

Il trasferimento di proprietà del veicolo o il suo deposito in conto vendita, nonché le ipotesi di cessazione del rischio per demolizione, esportazione, cessazione definitiva della circolazione (articolo 103 del Codice della strada), di cessazione del rischio per furto, rapina o appropriazione indebita e per perdita di possesso per qualsivoglia titolo, comprovati dalla documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti, determinano, a scelta del Proprietario venditore nel caso di vendita o consegna in conto vendita e del Contraente, uno dei seguenti effetti:

- a) risoluzione del contratto di assicurazione, con diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo obbligatorio al Servizio sanitario nazionale; nel caso di cessazione del rischio per furto o rapina o appropriazione indebita, l'impresa effettua il rimborso del residuo rateo di premio netto a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente;
- b) sostituzione del contratto per altro veicolo che rientri nella medesima classe, come indicata dall'art. 47 del Codice della strada, di quello precedentemente assicurato e di proprietà dello stesso soggetto Assicurato (o da questo locato in leasing), con eventuale conguaglio del premio sulla base della tariffa applicata al contratto sostituito;
- c) cessione del contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo; in tal caso il venditore, eseguito il trasferimento di proprietà, è tenuto a dare immediata comunicazione della cessione del contratto all'acquirente ed all'impresa, la quale prenderà atto della cessione provvedendo al rilascio all'acquirente dei documenti previsti dalla normativa vigente; ai sensi dell'articolo 1918 del codice civile il venditore del veicolo è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e l'impresa non rilascerà l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

Articolo 9 - Attestazione dello stato di rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, ai sensi delle disposizioni in vigore (articolo 134 del Codice, reg. IVASS n.9/2015, e successive modificazioni), l'Impresa rilascia l'attestazione dello stato di rischio al Contraente, al proprietario, ovvero all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio o al locatario in caso di contratti di leasing, per via telematica mettendola a disposizione dei propri clienti nell'area a questi riservata del proprio sito web, consentendo altresì, su richiesta degli aventi diritto, modalità di consegna aggiuntive (commi 4 e 8 dell'art. 7 del regolamento IVASS, n. 9/2015).

Nei casi di:

- annullamento o anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza;
- cessazione del contratto per alienazione del veicolo assicurato, per deposito in conto vendita, per furto o per demolizione, esportazione definitiva o definitiva cessazione della circolazione del veicolo (articolo 103 Codice della strada);
- efficacia inferiore all'anno per il mancato pagamento di una rata di premio (art. 1901, comma 2, codice civile), l'impresa rilascia l'attestazione solo a condizione che sia concluso il periodo di osservazione.

All'atto della stipulazione di altro contratto l'impresa acquisisce direttamente l'attestazione dello stato del rischio relativa al veicolo da assicurare, mediante utilizzo della Banca dati ATRC, di cui al comma 2 dell'art. 134 del Codice.

Articolo 10 - Denuncia di sinistro

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS ai sensi dell'articolo 143 del Codice e successive modificazioni ed integrazioni e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. **La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne sia venuto a conoscenza** (articolo 1913 del codice civile).

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, l'impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (articolo 1915 del codice civile).

Per la disciplina relativa al risarcimento del danno ed alle procedure liquidative si applicano le disposizioni di cui al Titolo X, Capo III, IV e V del Codice.

Articolo 11 - Gestione delle vertenze

L'impresa, previa comunicazione al Contraente assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze nei confronti di terzi in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati o la cui nomina non sia stata preventivamente autorizzata e non risponde di multe od ammende ne' delle spese di giustizia penali.

Articolo 12 - Oneri a carico del contraente

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'impresa.

Articolo 13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Articolo 14 - Bonus Malus Autovetture

Valida per autovetture uso privato, veicoli adibiti ad uso promiscuo, fuoristrada omologati come autovetture

La formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e si articola in due diverse scale di classi di merito:

- scala A bonus;
- scala B bonus-malus.

Le scale sono dotate del medesimo numero di classi di merito di durata annuale, ma con diverso coefficiente di premio abbinato alla singola classe, come rappresentato dalle seguenti rispettive tabelle di riferimento:

Tabella n.1 - Scala A bonus

classi di merito	-13A	-12A	-11A	-10A	-9A	-8A	-7A	-6A	-5A	-4A
coefficienti di premio	0,367	0,378	0,390	0,402	0,414	0,427	0,440	0,454	0,468	0,482
classi di merito	-3A	-2A	-1A	0A	1A	2A	3A	4A	5A	6A
coefficienti di premio	0,497	0,512	0,531	0,550	0,570	0,591	0,612	0,634	0,657	0,684
classi di merito	7A	8A	9A	10A	11A	12A	13A	14A	15A	16A
coefficienti di premio	0,713	0,743	0,774	0,806	0,840	0,884	0,935	1,000	1,100	1,200
classi di merito	17A	18A	19A	20A	21A	22A	23A	24A	25A	26A
coefficienti di premio	1,320	1,450	1,600	1,800	2,000	2,200	2,450	2,700	3,000	3,300

Tabella n.2 - Scala B bonus-malus

classi di merito	-13B	-12B	-11B	-10B	-9B	-8B	-7B	-6B	-5B	-4B
coefficienti di premio	0,477	0,491	0,507	0,523	0,538	0,555	0,572	0,590	0,608	0,622
classi di merito	-3B	-2B	-1B	0B	1B	2B	3B	4B	5B	6B
coefficienti di premio	0,636	0,650	0,669	0,688	0,707	0,721	0,734	0,748	0,762	0,787
classi di merito	7B	8B	9B	10B	11B	12B	13B	14B	15B	16B
coefficienti di premio	0,813	0,840	0,867	0,895	0,916	0,946	0,982	1,050	1,155	1,260
classi di merito	17B	18B	19B	20B	21B	22B	23B	24B	25B	26B
coefficienti di premio	1,386	1,523	1,712	1,926	2,140	2,354	2,695	2,970	3,300	3,630

La classe d'ingresso è indicata nel contratto e dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati presenti nell'Attestazione dello stato del rischio; per l'assegnazione ad una delle due scale di classi in cui è articolata la formula tariffaria si considerano due diversi momenti della vita contrattuale:

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

- Assicurato con attestato di rischio (con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità pregressa) e indenne almeno negli ultimi 5 anni (compreso l'anno in corso), assegnazione alla scala A bonus;
- Altri casi, assegnazione alla scala B bonus-malus.

RINNOVO DEL CONTRATTO

Contratti in scala A bonus:

- contratto indenne: migliora la classe di merito come previsto dalla tabella n.3 Regole evolutive Scala A bonus e rimane assegnato alla scala A bonus;
- contratto sinistroso: peggiora la classe di merito come previsto dalla tabella n.3 Regole evolutive Scala A bonus e passa alla scala B bonus-malus.

Contratti in scala B bonus-malus:

- contratto indenne: migliora la classe di merito come previsto dalla tabella n.4 Regole evolutive Scala B bonus-malus e, se ha maturato un attestato (con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità pregressa) e indenne almeno negli ultimi 5 anni compreso l'anno in corso, passa alla scala A bonus;
- contratto sinistroso: peggiora la classe di merito come previsto dalla tabella n.4 Regole evolutive Scala B bonus-malus e rimane assegnato alla scala B bonus-malus.

Ad ogni nuova annualità assicurativa, vi è un cambiamento di classe in funzione dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nelle successive tabelle n. 3 e 4, rispettivamente applicabili alla Scala A bonus e alla Scala B bonus-malus.

Tabella n.3 - Regole evolutive Scala A - bonus

provenienza SCALA A-BONUS Classe di merito	TABELLA REGOLE EVOLUTIVE SCALA "A" bonus: assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzati				
	Scala A-bonus 0 sinistri	Scala B-bonus-malus 1 sinistro (*)	Scala B-bonus-malus 2 sinistri (*)	Scala B-bonus-malus 3 sinistri (*)	Scala B-bonus-malus 4 o più sinistri (*)
-13A	-13A	-10B	-5B	1B	9B
-12A	-13A	-9B	-4B	3B	10B
-11A	-12A	-8B	-3B	4B	11B

-10A	-11A	-7B	-2B	5B	12B
-9A	-10A	-6B	-1B	6B	13B
-8A	-9A	-5B	0B	7B	14B
-7A	-8A	-4B	1B	8B	15B
-6A	-7A	-3B	3B	9B	16B
-5A	-6A	-1B	5B	11B	17B
-4A	-5A	0B	6B	12B	18B
-3A	-4A	1B	7B	13B	18B
-2A	-3A	2B	8B	14B	19B
-1A	-2A	4B	9B	15B	20B
0A	-1A	6B	10B	16B	21B
1A	0A	7B	11B	16B	21B
2A	1A	8B	12B	17B	22B
3A	2A	9B	13B	18B	23B
4A	3A	10B	14B	19B	24B
5A	4A	12B	15B	20B	25B
6A	5A	13B	16B	21B	26B
7A	6A	14B	17B	22B	26B
8A	7A	14B	18B	23B	26B
9A	8A	14B	19B	24B	26B
10A	9A	15B	20B	25B	26B
11A	10A	15B	20B	25B	26B
12A	11A	16B	21B	26B	26B
13A	12A	17B	22B	26B	26B
14A	13A	18B	22B	26B	26B
15A	14A	19B	23B	26B	26B
16A	15A	20B	24B	26B	26B
17A	16A	21B	25B	26B	26B
18A	17A	22B	26B	26B	26B
19A	18A	23B	26B	26B	26B
20A	19A	24B	26B	26B	26B
21A	20A	25B	26B	26B	26B
22A	21A	26B	26B	26B	26B
23A	22A	26B	26B	26B	26B
24A	23A	26B	26B	26B	26B
25A	24A	26B	26B	26B	26B
26A	25A	26B	26B	26B	26B

(*) in caso di sinistro è previsto il passaggio alla Scala B bonus-malus

Tabella n.4 - Regole evolutive Scala B - bonus-malus

Provenienza SCALA B BONUS- MALUS Classe di merito	TABELLA REGOLE EVOLUTIVE SCALA "B" bonus malus: assegnazione per periodo successivo in base ai sinistri penalizzati					
	Scala B bonus-malus 0 sinistri	Scala A bonus 0 sinistri (*)	Scala B bonus-malus 1 sinistro	Scala B bonus-malus 2 sinistri	Scala B- bonus-malus 3 sinistri	Scala B bonus-malus 4 o più sinistri
-13B	-13B	-13A	-5B	1B	9B	14B
-12B	-13B	-12A	-4B	2B	10B	15B
-11B	-12B	-11A	-3B	3B	11B	16B
-10B	-11B	-10A	-2B	4B	12B	17B
-9B	-10B	-9A	-1B	5B	13B	18B
-8B	-9B	-8A	0B	6B	13B	18B
-7B	-8B	-7A	1B	7B	14B	19B
-6B	-7B	-6A	2B	9B	14B	19B
-5B	-6B	-5A	3B	10B	15B	20B
-4B	-5B	-4A	4B	11B	15B	20B
-3B	-4B	-3A	6B	12B	16B	21B
-2B	-3B	-2A	7B	12B	16B	21B
-1B	-2B	-1A	8B	13B	17B	22B
0B	-1B	0A	9B	13B	17B	22B
1B	0B	1A	10B	14B	18B	23B
2B	1B	2A	11B	14B	19B	24B
3B	2B	3A	12B	15B	20B	25B
4B	3B	4A	13B	15B	21B	26B
5B	4B	5A	14B	16B	21B	26B
6B	5B	6A	14B	17B	22B	26B
7B	6B	6A	15B	18B	23B	26B
8B	7B	7A	15B	19B	24B	26B
9B	8B	8A	16B	20B	25B	26B
10B	9B	9A	16B	20B	25B	26B
11B	10B	10A	16B	20B	25B	26B

12B	11B	11A	17B	21B	26B	26B
13B	12B	12A	17B	21B	26B	26B
14B	13B	13A	18B	22B	26B	26B
15B	14B	14A	19B	23B	26B	26B
16B	15B	15A	20B	24B	26B	26B
17B	16B	16A	21B	25B	26B	26B
18B	17B	17A	22B	26B	26B	26B
19B	18B	18A	23B	26B	26B	26B
20B	19B	19A	24B	26B	26B	26B
21B	20B	20A	25B	26B	26B	26B
22B	21B	21A	26B	26B	26B	26B
23B	22B	22A	26B	26B	26B	26B
24B	23B	23A	26B	26B	26B	26B
25B	24B	24A	26B	26B	26B	26B
26B	25B	25A	26B	26B	26B	26B

(*) passaggio alla Scala A bonus, se maturato un attestato indenne con indicazione della sinistrosità pregressa almeno degli ultimi 5 anni compreso l'anno in corso.

Struttura del periodo di osservazione

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe, ai fini dell'osservazione, si considerano i seguenti periodi di copertura effettiva:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La sostituzione del contratto per vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione, non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). In questa ipotesi, è necessario stipulare un nuovo contratto.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri penalizzati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annua del contratto, occasione in cui tale facoltà può essere esercitata.

REGOLE DI ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE INTERNA E CORRISPONDENZA CLASSE UNIVERSALE

- ▶ Veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato (voltura)
- ▶ RCA FAMILIARE - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- ▶ Veicolo già assicurato senza applicazione della RCA familiare - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private
- ▶ Altri casi

▶ VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE o ACQUISTATO USATO (voltura)

1. Prima immatricolazione

Assegnazione classe 14B Scala B bonus-malus (CU14) se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data prima immatricolazione:

- inferiore/uguale a 30 giorni
 - superiore a 30 giorni con dichiarazione di non circolazione
- Assegnazione classe 26B Scala B bonus-malus (CU18) se:
- superiore a 30 giorni senza dichiarazione di non circolazione

2. Veicolo acquistato usato (voltura)

Assegnazione classe 15B Scala B bonus-malus (CU14) se differenza giorni tra data decorrenza polizza nuova e data voltura:

- inferiore/uguale a 30 giorni
 - superiore a 30 giorni con dichiarazione di non circolazione
- Assegnazione classe 26B Scala B bonus-malus (CU18) se:
- superiore a 30 giorni senza dichiarazione di non circolazione

AUTOVETTURE "KM 0" (precedente proprietario "concessionario", provenienza da voltura al P.R.A.): si applicano le medesime regole della prima immatricolazione a condizione che tra la data di prima immatricolazione e la data di decorrenza del contratto non siano trascorsi più di 150 giorni.

▶ RCA FAMILIARE - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

VEICOLO AGGIUNTIVO - utilizzo attestato su veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato

1. Data decorrenza polizza nuova ENTRO 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto (voltura)

A. attestato emesso da altra impresa - stessa tipologia di veicolo

- attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
- determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.

B. attestato emesso da Allianz - stessa tipologia di veicolo

- prodotto autovetture bonus-malus antecedente alla tariffa unificata 2011:
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1;
- prodotto autovetture bonus-malus edizione unificata 2011 e successive:
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
 - attribuzione della Classe Interna risultante dall'attestato;

C. attestato emesso da altra impresa / Allianz - diversa tipologia di veicolo

- attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;

→ determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.

D. attestato utilizzato da familiare convivente - emesso da altra impresa / Allianz - stessa / diversa tipologia veicolo

- attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
- determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.

2. Data decorrenza polizza nuova OLTRE 30 giorni dalla data di prima immatricolazione/acquisto

- 2.1 CON dichiarazione di non circolazione - attribuzione della Classe Universale e della Classe Interna applicando le medesime regole di assegnazione di cui al punto precedente.
- 2.2 SENZA dichiarazione di non circolazione - attribuzione della Classe Universale e della Classe Interna previste per il caso di veicolo di prima immatricolazione o acquistato usato senza dichiarazione di non circolazione.

POLIZZA IN RINNOVO - utilizzo attestato su veicolo già assicurato per riconoscimento classe agevolata

- › Si può usufruire della classe CU agevolata solo se la polizza beneficiaria è arrivata a scadenza annua ed entro i 15 giorni successivi.
- › L'attestato della polizza beneficiaria deve presentare una sinistrosità pregressa indenne negli ultimi 5 anni, più anno in corso (senza "NA" e senza "ND").

1. Veicolo con provenienza Allianz o altra Impresa che a rinnovo recupera la CU:

- a) da attestato Allianz di veicolo di stessa tipologia intestato al medesimo proprietario
 - attestato Allianz relativo a prodotto autoveature edizione unificata 2011 e successive: recepimento Classe Universale e Classe Interna dell'attestato;
 - attestato Allianz relativo a prodotto autoveature edizione antecedente alla unificata 2011: recepimento della Classe Universale e determinazione della Classe Interna dalla lettura della sinistrosità pregressa risultante dall'attestato di rischio maturato sulla polizza beneficiaria, in base alla successiva tabella n.1;
- b) da attestato Allianz di veicolo di stessa tipologia, intestato a un suo familiare convivente
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi;
- c) da attestato Allianz di veicolo di diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi;
- d) da attestato emesso da altra impresa, relativo a veicolo di stessa o diversa tipologia, intestato al medesimo proprietario o a un suo familiare convivente
 - attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato e determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1 - colonna altri casi.

►VEICOLO GIÀ ASSICURATO senza applicazione della Rca familiare - articolo 134 comma 4 bis Codice Assicurazioni Private

Regole generali di validità dell'Attestato

L'attestato di rischio:

- › vale 5 anni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce;
- › se utilizzato entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, può essere valorizzato senza alcuna ulteriore formalità;
- › se utilizzato oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto cui si riferisce, deve essere integrato da una di dichiarazione di non circolazione, in assenza della quale si applica la massima penalizzazione, classe 26B scala B BM (CU 18);
- › oltre i 5 anni (attestato non più valido), si applica la classe di ingresso prevista per prima immatricolazione/acquisto (voltura).

1. Veicolo già assicurato con attestato emesso da altra Impresa

- attribuzione della Classe Universale risultante dall'attestato;
- determinazione della Classe Interna in base alla successiva tabella n.1;
- per l'assegnazione in Scala A Bonus è necessario un attestato completo con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità pregressa e indenne da sinistri di tutti i tipi - principale, paritario penalizzante, paritario - almeno negli ultimi 5 anni, compreso l'anno in corso. In tutti gli altri casi il contratto è assegnato alla scala B Bonus Malus.

Tabella n.1 - Classe di inserimento

CLASSE UNIVERSALE	CLASSE DI INSERIMENTO					
	Attestato completo indenne ultimi 6 anni	Attestato completo indenne ultimi 5 anni	Indenne Ultimi 5 e 4 anni	1 sinistro* ultimi 4 anni	2 o più sinistri* ultimi 4 anni	altri casi
	SCALA A Bonus	SCALA A Bonus	SCALA B Bonus Malus	SCALA B Bonus Malus	SCALA B Bonus Malus	SCALA B Bonus Malus
1	-8A	-6A	-3B	5B	7B	1B
2	-6A	-4A	-2B	6B	8B	2B
3	-4A	-2A	0B	7B	9B	3B
4	-2A	-1A	0B	8B	10B	4B
5	-1A	0A	2B	9B	11B	5B
6	0A	2A	3B	10B	12B	6B
7	2A	4A	5B	11B	13B	7B
8	4A	6A	7B	12B	14B	8B
9	6A	7A	8B	13B	15B	9B
10	7A	8A	9B	14B	16B	10B

11	8a	10A	11B	15B	17B	11B
12	9A	11A	12B	17B	19B	12B
13	12A	12A	13B	18B	20B	13B
14	15A	15A	15B	20B	22B	15B
15	17A	17A	17B	21B	23B	17B
16	18A	18A	18B	22B	24B	18B
17	19A	19A	19B	24B	25B	19B
18	21A	21A	21B	25B	26B	21B

Avvertenze:

- nel numero anni e nel conteggio sinistri è compreso anche l'anno in corso;
- per il conteggio dei sinistri, nelle colonne contrassegnate da un asterisco, si considerano solo i sinistri penalizzanti;
- le annualità con sigla N.A. (non assicurato) o N.D. (non determinato) non sono considerate annualità indenni;
- se si verifica una delle sotto riportate circostanze, salvo il caso di attivazione della legge 40/2007, la classe della precedente tabella è modificata nel seguente modo:
 - › 1 sinistro penalizzante nell'anno in corso o nel precedente: aggiungere 2 classi (classe tabella 1 più due classi)
 - › 2 o più sinistri penalizzanti nell'anno in corso o nel precedente: aggiungere 3 classi (classe tabella 1 più tre classi)
 - › se la CU è inferiore alla 7, ma l'attestato ha una storia sinistri inferiore ai 6 anni, cioè in alcune annualità espone la sigla N.A. o N.D.: aggiungere 2 classi (classe tabella 1 più due classi)
 - › per l'età dell'assicurato, la classe interna minima, indipendentemente dalla precedente tabella 1, non può essere inferiore a quella indicata nel prospetto che segue:

età assicurando	classe minima SCALA A bonus	classe minima SCALA B bonus-malus
18 anni	//	11B
19 anni	//	10B
20 anni	//	9B
21 anni	//	9B
22 anni	8A	8B
23 anni	7A	7B
24 anni	6A	6B
25 anni	5A	5B

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

- › **venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato, rubato non ritrovato;** oppure se il contratto da cui l'attestato deriva è stato
- › **sospeso e mai riattivato, o risolto per mancata accettazione del premio di rinnovo**

e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario.

In questo caso vanno acquisiti l'attestato di rischio, la documentazione - carta di circolazione o certificato di proprietà - del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

2. Veicolo già assicurato con attestato Allianz

Ferme le casistiche ed il termine di validità dell'attestato, la classe del nuovo contratto è determinata nel seguente modo:

2.1 attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus:

- Classe Universale e Classe Interna determinate da calcolo ed applicazione della precedente **tabella n.1**, come se si trattasse di attestato emesso da altra impresa.

2.2 attestato di contratto in forma bonus/malus:

- **attestato Allianz relativo a prodotto autoveicoli edizione unificata 2011 e successive:** recepimento Classe Universale e Classe Interna dell'attestato;
- **attestato Allianz relativo a prodotto autoveicoli edizione antecedente alla unificata 2011:** recepimento Classe Universale da attestato e Classe Interna determinata dalla precedente tabella n.1 come se si trattasse di attestato emesso da altra impresa.

Inoltre, se il contraente, causa cessazione di rischio (vendita, consegna in conto vendita ecc.) di un veicolo diverso dall'autoveicolo, assicura con un nuovo contratto un'autoveicolo - o un veicolo equiparabile - la classe di assegnazione è determinata nel seguente modo:

- se sul contratto originario **non è stato maturato un attestato**, si applica la classe di assegnazione prevista per i casi di prima immatricolazione o di acquisto del veicolo usato (voltura), CU 14 o CU 18;
- se sul contratto originario **è stato maturato un attestato**, la classe è attribuita in forza della **tabella n. 2** (CU 14).

Tabella n.2 - Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati

Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati					
indenne ultimi 6 anni Scala A bonus	indenne ultimi 5 anni	indenne ultimi 4 anni Scala B bonus malus	1 sinistro ultimi 4 anni Scala B bonus malus	2 o più sinistri ultimi 4 anni Scala B bonus malus	Altri casi Scala B bonus malus

9A	10A/10B (1)	10B	15B	17B	14B
----	-------------	-----	-----	-----	-----

Le predette regole di inserimento si applicano anche nel caso di fuoristrada precedentemente assicurato come autocarro da assicurare come autovettura.

(1) NOTA BENE: l'assegnazione alla Scala A bonus può avvenire solo in caso di attestato (con indicazione in tutte e 6 le annualità della sinistrosità progressa) e indenne almeno negli ultimi 5 anni, compreso l'anno in corso; in caso contrario il contratto è assegnato alla Scala B bonus-malus.

3. Senza attestato

→ Classe 26B Scala B bonus-malus

► ALTRI CASI

GIA' ASSICURATO CON POLIZZA TEMPORANEA (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto temporaneo	<p>® decorrenza polizza nuova < = 1 giorno da data scadenza temporanea</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe Universale della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata edizione 2011 con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - Classe Universale e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz
	<p>® decorrenza polizza nuova > 1 giorno da data scadenza temporanea ma < = 12 mesi</p> <p>CON dichiarazione di non circolazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe Universale della temporanea e Classe Interna corrispondente, se contratto temporaneo ante tariffa unificata edizione 2011 con provenienza altra compagnia o provenienza Allianz; - Classe Universale e Classe Interna della temporanea, se contratto temporaneo a tariffa unificata (edizione 2011 e successive) con provenienza Allianz. <p>SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione</p>
	<p>® decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza temporanea</p> <p>CON dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso prima immatricolazione</p> <p>SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione</p>
NON CONSEGNA	- massima penalizzazione

CON APPENDICE DI CESSIONE DI CONTRATTO (da consegnare in copia)	
CONSEGNA precedente contratto	<p>® decorrenza polizza nuova < = 1 giorno da data scadenza contratto ceduto</p> <ul style="list-style-type: none"> - classe di ingresso voltura
	<p>® decorrenza polizza nuova > 1 giorno da scadenza contratto ceduto ma < = 12 mesi</p> <p>CON dichiarazione di non circolazione: classe ingresso voltura</p> <p>SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione</p>
	<p>® decorrenza polizza nuova > 12 mesi da scadenza contratto ceduto</p> <p>CON dichiarazione di non circolazione: classe di ingresso voltura</p> <p>SENZA dichiarazione di non circolazione: massima penalizzazione</p>
NON CONSEGNA	- massima penalizzazione

VEICOLO RUBATO/RITROVATO e VEICOLO IN CONTO VENDITA/NON VENDUTO (solo se già assicurato con Allianz)	
®	<p>Attestato NON reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:</p> <p>§ validità attestato < = 5 anni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe universale e Classe Interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2011 e successive); - Classe universale da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata 2011; <p>§ validità attestato > 5 anni: classe di ingresso prima immatricolazione</p>
®	<p>Attestato già RESO valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato:</p> <p>§ validità attestato < = 5 anni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Classe universale e classe interna dell'attestato se contratto originario a tariffa unificata (2011 e successive); - Classe universale da attestato e calcolo classe interna se contratto originario a tariffa ante unificata 2011; <p>§ validità attestato > 5 anni: classe di ingresso prima immatricolazione</p>

VEICOLO GIA' ASSICURATO ALL'ESTERO

→ Senza dichiarazione precedente assicuratore: classe 14B Scala B bonus-malus (CU14)

→ Con dichiarazione del precedente assicuratore: determinazione Casse Interna e Classe universale in base alla sinistrosità degli anni assicurati. Per l'assegnazione alla **Scala A bonus** o alla **Scala B bonus-malus** valgono le regole di completezza della dichiarazione e l'indennità sinistri, entrambi di almeno 5 anni**VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A TARIFFA FISSA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE**

→ Classe 14B Scala B bonus-malus (CU14) senza valorizzazione della sinistrosità pregressa

VEICOLO PRECEDENTEMENTE ASSICURATO CON FORMA TARIFFARIA "A FRANCHIGIA" SENZA INDICAZIONE DELLA CLASSE UNIVERSALE→ Calcolo della Classe universale risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente **tabella n.3**→ Assegnazione della Classe Interna determinata secondo i principi della precedente **tabella n.1**

Tabella n.3

ANNI INDENNI	CLASSE UNIVERSALE
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

Sezione 3 - CONDIZIONI AGGIUNTIVE AL CONTRATTO BASE

Le seguenti condizioni aggiuntive hanno validità e sono efficaci solo se specificamente richiamate in contratto.

Clausole limitative della copertura assicurativa con riduzione del premio**Guida Esperta****GUIDA ESPERTA - con limite di età**

Condizione valida per autovetture, motocicli, ciclomotori

La garanzia opera se alla guida del veicolo vi è:

- > il proprietario, anche se di età inferiore a 26 anni, purché abilitato alla guida secondo la normativa vigente;
- > qualsiasi conducente, anche occasionale, purché di età non inferiore ai 26 anni compiuti ed abilitato alla guida secondo la normativa vigente.

Se, al momento del sinistro, è appurato che alla guida del veicolo vi era persona con caratteristiche diverse da quelle di cui sopra, fermo il risarcimento ai terzi danneggiati, l'Impresa esercita il diritto di rivalsa con il limite massimo di € 5.000.

L'importo oggetto dell'azione di rivalsa, prevista dalla predetta forma di garanzia, è da intendersi richiesto in conseguenza dell'inosservanza di un preciso obbligo contrattuale assunto dall'assicurato a fronte della concessione di uno sconto premio.

L'importo eventualmente dovuto dall'assicurato all'Impresa ad altro titolo, è autonomamente addebitato (ad esempio franchigia, nel caso sia stato sottoscritto un contratto che ne preveda l'applicazione) e va quindi a sommarsi all'importo oggetto dell'azione di rivalsa.

A parziale deroga di quanto sopra stabilito l'Impresa, solo ed esclusivamente nei seguenti casi, non attiva l'azione di rivalsa contrattualmente prevista:

- veicolo condotto da un addetto preposto alla sua riparazione e/o collaudo;
- veicolo circolante contro la volontà del proprietario o dei soggetti indicati nell'*art. 122 comma 3 del Codice delle Assicurazioni (Decreto legislativo 209/2005)*;
- veicolo utilizzato in caso di comprovata necessità ed urgenza.

Clausole di ampliamento della copertura assicurativa con aumento del premio**Aumento dei Massimali minimi di legge**

L'Impresa si impegna a innalzare i massimali oltre a quanto disciplinato dal precedente articolo 1 - Oggetto del Contratto base r. c. auto, nei limiti delle maggiori somme riportate nel contratto.

Rinuncia alla Rivalsa

Se sottoscritta "Rinuncia alla Rivalsa", a parziale deroga di quanto indicato nell'articolo 2 "Esclusioni e rivalse" l'Impresa:

- a) **RINUNCIA al diritto di rivalsa nei seguenti casi:**
- › se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, semprechè, al momento del verificarsi del sinistro, al conducente risulti già comunicato il totale esaurimento dei punti della patente, ovvero l'abilitazione alla guida risulti scaduta da oltre sei mesi;
 - › per danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - › se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 186 o 186 bis del Codice della strada.
- b) **LIMITA il diritto di rivalsa all'importo massimo di € 5.000:**
- › se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 187 del Codice della strada.

Danni a terzi cagionati da gancio traino e, durante la marcia, dal rimorchio munito di targa propria e regolarmente trainato

Laddove previsto, qualora installato ed omologato, sono compresi nella copertura assicurativa i danni involontariamente cagionati a terzi dal gancio di traino del veicolo e, qualora venga dichiarato in polizza che il veicolo è adibito al traino di un rimorchio munito di targa propria, i danni involontariamente cagionati dal rimorchio regolarmente trainato dal veicolo.

Clausole attinenti alle modalità di gestione del contratto con possibile aumento del premio assicurativo

Sospensione della copertura assicurativa e Riattivazione

SOSPENSIONE

› Norme generali

La sospensione del contratto è prevista per:

- un limite massimo di 3 volte per annualità assicurativa,
- autovetture, motocicli e ciclomotori,
- ad eccezione dei ciclomotori non targati, quadricicli fino a 6 KW e rimorchi.

Per motocicli e i ciclomotori targati l'accesso all'istituto sospensione è subordinato oltre che al richiamo della relativa clausola "Sospensione del contratto" anche all'applicazione di un sovrappremio il cui ammontare è indicato nel contratto. La clausola di sospensione può essere sottoscritta al momento della stipula del contratto oppure, successivamente, in fase di sostituzione a scadenza annua o per il cambio del veicolo oggetto della copertura (nell'ambito della medesima tipologia).

Non è possibile sospendere in caso di furto del veicolo.

In caso di cessione del contratto la clausola di sospensione, ove presente, cessa di essere efficace con la conseguenza che il contratto ceduto non può essere sospeso.

La sospensione viene richiesta dal contraente e decorre dal giorno ed ora certificati dall'Impresa, mediante il rilascio di apposita appendice di sospensione.

In pari data ed ora l'Impresa comunica alla Banca Dati (*Decreto Ministeriale 110/2013*) l'interruzione della copertura assicurativa.

› Effetti

- Dall'effetto della sospensione, il veicolo è privo di copertura ed il contraente assume l'impegno di non utilizzare e, se del caso, distruggere o restituire all'Impresa i documenti assicurativi. L'Impresa si riserva la facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sul contraente per le somme pagate ai terzi danneggiati in conseguenza dell'utilizzo improprio della documentazione assicurativa nel periodo di sospensione del contratto e dopo la comunicazione di interruzione della copertura.
- La sospensione attivata per un periodo pari o superiore a 30 giorni sospende anche il decorso del periodo di osservazione utile per determinare l'evoluzione della classe di merito.
- Decorsi 12 mesi dalla data di sospensione senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue e il premio pagato non viene restituito.

Se il periodo di sospensione è inferiore a 30 giorni, la scadenza non viene prorogata e non viene riconosciuto alcun rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

RIATTIVAZIONE

La riattivazione viene richiesta dal contraente e resa operante emettendo nuovi documenti assicurativi:

- relativi al veicolo precedentemente assicurato oppure ad uno diverso ma della stessa tipologia intestato al medesimo proprietario;
- con scadenza annua prorogata di un periodo corrispondente a quello della sospensione (se quest'ultima ha avuto durata maggiore ai 30 giorni).

Al momento della riattivazione, il calcolo del premio viene determinato tenendo conto:

- della tariffa applicata sulla polizza sospesa, se il veicolo assicurato rimane il medesimo;
- della tariffa in vigore alla data della sospensione, se la riattivazione avviene a favore di diverso veicolo;
- conteggio, a favore del contraente, dell'eventuale rateo di premio pagato e non goduto.